AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: INFORMAZIONI DELL'AZIENDA SUI TRATTAMENTI DI PROPRIA COMPETENZA

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, ad integrazione dell'informativa sul Fascicolo sanitario elettronico della Regione Siciliana

Revisione n. 1 – ottobre 2026

Il Fascicolo sanitario elettronico (di seguito «FSE») è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito. È disciplinato dall'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2023, «Fascicolo sanitario elettronico 2.0», come modificato dai decreti 30 dicembre 2024 e 11 novembre 2025 (di seguito «decreto FSE 2.0»).

L'informativa completa sul FSE, redatta dalla Regione Siciliana in conformità al modello nazionale sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere (doc. web n. 9976886), descrive tutti i titolari, le finalità (cura, prevenzione, profilassi internazionale, ricerca, programmazione e governo), i soggetti legittimati, i consensi, la delega, l'oscuramento, i tempi di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti nei confronti della Regione e del Ministero della salute. L'informativa regionale aggiornata è consultabile nella pagina dedicata al FSE del portale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/fascicolosanitario), è richiamata nella sezione «Privacy» del sito www.asppalermo.org ed è disponibile presso gli sportelli aziendali. Le presenti informazioni, rese ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «Regolamento») e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito «Codice»), illustrano i trattamenti dei quali l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è titolare e indicano come l'assistito può rivolgersi all'Azienda.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito «Azienda»), con sede legale in Via Giacomo Cusmano n. 24, 90141 Palermo, C.F. e P. IVA 05841760829, PEC protocollo.pec@asppa.it, in persona del Direttore Generale pro tempore.

L'Azienda è titolare dei trattamenti di alimentazione del FSE con i dati e i documenti relativi alle prestazioni da essa erogate, dei trattamenti di consultazione del FSE effettuati dal proprio personale sanitario per finalità di cura e delle attività di sportello descritte al punto 5. La Regione Siciliana, il Ministero della salute e gli altri soggetti indicati nell'informativa regionale sono titolari dei trattamenti di rispettiva competenza; la Regione ha designato un proprio Responsabile della protezione dei dati, i cui recapiti sono riportati nell'informativa regionale.

2. Responsabile della protezione dei dati

L'Azienda ha designato il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento. Il RPD è contattabile, per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti, agli indirizzi rpd@asppalermo.org e rpd@pec.asppalermo.org, oppure per posta presso la sede dell'Azienda, all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati.

3. Alimentazione del FSE

Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e del decreto FSE 2.0, l'Azienda alimenta il FSE in maniera continuativa e tempestiva, senza necessità del consenso dell'assistito, con i dati e i documenti relativi alle prestazioni erogate (tra gli altri referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, prescrizioni, certificati vaccinali), entro i termini stabiliti dal decreto FSE 2.0. L'Azienda risponde della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione e fornisce riscontro all'assistito per i documenti da essa prodotti.

Base giuridica dell'alimentazione è l'adempimento di un obbligo di legge e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento), per finalità di assistenza sanitaria e di gestione dei servizi sanitari (art. 9, par. 2, lett. h), e par. 3, del Regolamento; art. 2-sexies, comma 2, lett. u) e v), e art. 2-septies del Codice).

I dati e i documenti soggetti a maggiore tutela dell'anonimato (relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, all'infezione da HIV, all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, all'interruzione volontaria della gravidanza, al parto in anonimato e ai servizi dei consultori familiari) alimentano il FSE in modalità oscurata e sono visibili soltanto all'assistito e al professionista che li ha prodotti, salvo che l'assistito ne disponga diversamente secondo quanto previsto dal decreto FSE 2.0. Nei casi previsti dalla legge l'assistito può chiedere di accedere alla prestazione in anonimato; in tal caso i relativi dati non alimentano il FSE.

4. Consultazione del FSE per finalità di cura da parte del personale sanitario dell'Azienda

Il personale sanitario dell'Azienda che ha in cura l'assistito può consultare il FSE per finalità di diagnosi, cura e riabilitazione soltanto se l'assistito ha espresso il relativo consenso, limitatamente al periodo di assistenza e secondo i livelli di accesso stabiliti dal decreto FSE 2.0 in relazione al profilo professionale (art. 9, par. 2, lett. a) e h), del Regolamento; art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012). Nei casi di emergenza sanitaria la consultazione avviene nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto FSE 2.0 e indicati nell'informativa regionale.

La consultazione descritta nel presente punto è consentita al personale dell'Azienda esclusivamente per finalità di cura: non può essere utilizzata, ad esempio, per l'accertamento dell'idoneità lavorativa, per attività medico-legali o per attività assicurative. Le ulteriori finalità del FSE (prevenzione, profilassi internazionale, ricerca, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria) sono perseguite dai soggetti legittimati e con le garanzie stabiliti dall'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e dal decreto FSE 2.0, illustrati nell'informativa regionale.

Il mancato consenso alla consultazione per finalità di cura, o la sua revoca, non comporta alcuna conseguenza sull'erogazione delle prestazioni. In tal caso i professionisti che hanno in cura l'assistito non possono consultare il FSE per tale finalità, e i dati e i documenti restano consultabili dall'assistito e dal professionista o dalla struttura che li ha prodotti, fermi restando le ipotesi di accesso in emergenza e i trattamenti per le ulteriori finalità previsti dalla normativa sul FSE.

5. Consensi, oscuramento e dati pregressi: come rivolgersi all'Azienda

Presso gli sportelli aziendali, previa identificazione, l'assistito può:

a) esprimere o revocare i consensi alla consultazione del FSE, che possono essere espressi o revocati anche on line, accedendo al proprio FSE, presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e presso le farmacie abilitate;

b) chiedere l'oscuramento dei dati e dei documenti relativi a una prestazione erogata dall'Azienda, al momento dell'erogazione o successivamente, e chiederne la revoca; l'oscuramento avviene con modalità tali che i soggetti abilitati alla consultazione non vengano a conoscenza dell'avvenuto oscuramento né dell'esistenza dei dati oscurati;

c) ricevere assistenza per l'esercizio dell'opposizione all'alimentazione del FSE con i dati e i documenti relativi alle prestazioni erogate prima del 19 maggio 2020 (cosiddetti dati pregressi), nei casi e nei termini previsti dall'art. 5-bis del decreto interministeriale 4 agosto 2017 e successive modificazioni.

Il personale amministrativo degli sportelli tratta soltanto i dati anagrafici e amministrativi necessari a identificare l'assistito e a registrare consensi, revoche, deleghe e richieste di oscuramento; questa attività non comprende la consultazione dei dati e dei documenti clinici contenuti nel FSE.

Per i minori i consensi sono espressi da chi esercita la responsabilità genitoriale; al compimento della maggiore età devono essere confermati dall'interessato. Per le persone sottoposte a tutela, curatela o amministrazione di sostegno i consensi sono espressi dal rappresentante legale nei limiti dei poteri conferiti dall'autorità giudiziaria.

6. Modalità del trattamento e sicurezza

I trattamenti di competenza dell'Azienda sono effettuati con strumenti informatici dal personale autorizzato e istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, mediante credenziali personali e profili di accesso differenziati. Le operazioni di consultazione sono registrate e l'assistito può prenderne visione accedendo al proprio FSE. L'Azienda adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 25 e 32 del Regolamento.

7. Destinatari, diffusione e trasferimenti

I dati e i documenti del FSE sono resi disponibili, attraverso l'infrastruttura regionale e l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità, ai soli soggetti legittimati ai sensi della disciplina sul FSE. I dati non sono diffusi (art. 2-septies, comma 8, del Codice) e non sono trasferiti verso paesi terzi. I fornitori dei sistemi informativi aziendali che alimentano il FSE operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

8. Conservazione

I documenti prodotti dall'Azienda sono conservati nei propri archivi per i termini previsti per la documentazione sanitaria; in particolare, le cartelle cliniche e i relativi referti sono conservati illimitatamente (circolare del Ministero della sanità 19 dicembre 1986, n. 61). I moduli e le registrazioni dei consensi, delle revoche e delle richieste di oscuramento raccolti agli sportelli sono conservati per tutta la durata della loro efficacia e per i dieci anni successivi alla revoca o alla cessazione, a documentazione delle scelte dell'assistito. I termini di conservazione dei dati e dei documenti nel FSE sono stabiliti dal decreto FSE 2.0 e indicati nell'informativa regionale.

9. Diritti dell'interessato

Oltre ai diritti di consenso, delega e oscuramento, l'assistito può esercitare nei confronti dell'Azienda, per i trattamenti di sua competenza, i diritti di accesso, anche alle informazioni sulle operazioni di consultazione, di rettifica e integrazione e di limitazione del trattamento (artt. 15, 16 e 18 del Regolamento). La rettifica dei documenti sanitari avviene di regola mediante annotazione o emissione di un documento sostitutivo, senza alterare il documento originario. Per i trattamenti di competenza della Regione Siciliana, del Ministero della salute e degli altri titolari, i diritti si esercitano secondo le modalità indicate nell'informativa regionale.

Le richieste possono essere presentate senza formalità all'Azienda o al Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti sopra indicati, anche utilizzando il modulo disponibile nella sezione «Privacy» del sito www.asppalermo.org e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. L'Azienda fornisce riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta; il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dandone comunicazione motivata all'interessato entro il primo mese (art. 12, par. 3, del Regolamento). L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, par. 5, del Regolamento).

10. Reclamo

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma; www.garanteprivacy.it), secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, ovvero di adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 79 del Regolamento e dell'art. 152 del Codice.

11. Evoluzione della disciplina

Il Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari, entrato in vigore il 26 marzo 2025, si applicherà progressivamente a decorrere dal 2027. L'Azienda aggiornerà le presenti informazioni in relazione alle disposizioni nazionali di adeguamento e alle modifiche dell'informativa regionale.